Rep. 341 **in data** 28-1-2026

NUOVA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA DELLA GESTIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI E DELLE ASTE.

****

L'anno 2026, addì 14 (quattordici) del mese di Gennaio nella sede dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana c/o il Comune di Guastalla, P.zza Mazzini 1, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

tra

il **Comune di Boretto** d'ora innanzi anche semplicemente "Committente", in persona del Sindaco Andrea Codelupi che agisce in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale nr. **28** del **27/11/2025**, domiciliato per la carica c/o la sede del Comune, sita in P.zza Giacomo Matteotti, 12;

il **Comune di Brescello** d'ora innanzi anche semplicemente "Committente", in persona del Sindaco Carlo Fiumicino che agisce in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale nr. **25** del **29/10/2025**, domiciliato per la carica c/o la sede del Comune, sita in P.zza San Marco, 5;

il **Comune di Gualtieri** d'ora innanzi anche semplicemente "Committente", in persona del Sindaco Federico Carnevali che agisce in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale nr. **55** del **27/11/2025**, domiciliato per la carica c/o la sede del Comune, sita in P.zza Bentivoglio, 26

il **Comune di Guastalla** d'ora innanzi anche semplicemente "Committente", in persona del Sindaco Paolo Dallasta che agisce in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale nr. **33** del **24/10/2025**, domiciliato per la carica c/o la sede del Comune, sita in P.zza Mazzini, 1;

il **Comune di Luzzara** d'ora innanzi anche semplicemente "Committente", in persona del Sindaco Elisabetta Sottili che agisce in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale nr. **29** del **29/09/2025**, domiciliato per la carica c/o la sede del Comune, sita in Via Avanzi, 1;

il **Comune di Novellara** d'ora innanzi anche semplicemente "Committente", in persona del Sindaco Simone Zarantonello che agisce in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale nr. **55** del **27/11/2025**, domiciliato per la carica c/o la sede del Comune, sita in P.le Marconi, 1;

il **Comune di Poviglio** d'ora innanzi anche semplicemente "Committente", in persona del Sindaco Filippo Ferrari che agisce in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale nr. **41** del **29/10/2025**, domiciliato per la carica c/o la sede del Comune, sita in Via Verdi, 1;

il **Comune di Reggiolo** d'ora innanzi anche semplicemente "Committente", in persona del Sindaco Roberto Angeli che agisce in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale nr. **47** del **25/11/2025**, domiciliato per la carica c/o la sede del Comune, sita in P.zza Martiri, 1;

e

l'**Unione dei Comuni della Bassa Reggiana**, d'ora innanzi semplicemente "Unione", in persona del Presidente Roberto Angeli che agisce in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione nr. 35 del 17/12/2025, domiciliato per la carica c/o la sede legale dell'Unione, posta in Guastalla, in P.zza Mazzini, 1;

Premesso

- che con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati, Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l'Unione dei Comuni "Bassa Reggiana" tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo;
- che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione hanno approvato il conferimento all'Unione medesima delle funzioni relative al SERVIZIO GESTIONE APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ED ALIENAZIONI IMMOBILIARI con la convenzione, rep. 4287 del 30/03/2009;

- che il conferimento di cui sopra non ha scadenza, ma è disciplinato da una convenzione i cui contenuti sono superati dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici e suscettibili di revisione a seguito dell'esperienza maturata come di seguito specificato:
  - la successiva introduzione della qualificazione obbligatoria delle stazioni appaltanti ex art. 62, 63 D.Lgs. 36/2023 richiede di meglio precisare le funzioni svolte dalle Amministrazioni convenzionate;
  - le successive modifiche intervenute nella normativa statale, anche in esecuzione delle direttive dell'Unione Europea, hanno progressivamente introdotto nuove tipologie contrattuali, tra le quali i contratti di partenariato pubblico-privato, che richiedono specifiche competenze alle Amministrazioni e quindi una più stretta cooperazione amministrativa tra committenza e stazione appaltante;
  - la progressiva digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici ha introdotto metodologie, strumenti operativi e di monitoraggio che richiedono una più puntuale formalizzazione del riparto dei ruoli e delle competenze;
  - nella convenzione vigente l'oggetto alienazioni immobiliari risulta limitato rispetto alle esigenze dei Comuni;
  - il riparto del rimborso delle spese annue sostenute dall'Unione, in quota prevalente determinato dagli importi delle basi di gara, risulta non più idoneo a rappresentare un adeguato riparto tra i Committenti, includendo anche attività di consulenza, supporto e formazione che prescindono dal numero e dalla rilevanza delle procedure bandite dalla Stazione Appaltante per ciascuna Amministrazione;
- che l'Unione Bassa Reggiana è qualificata ex allegato II.4 D.Lgs. 36/2023 in tutte le fasi e in tutti i settori merceologici senza limiti di importo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione conferisce all'Unione la funzione di stazione appaltante nella fase di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori, servizi e forniture nonché delle aste dei Comuni aderenti, e disciplina di conseguenza il riparto delle competenze tra le parti per ambito oggettivo e procedurale.

Per le aste:

- AMBITO OGGETTIVO: aste pubbliche relative a beni di proprietà per i quali il Comune intenda procedere a titolo oneroso, per i beni del patrimonio immobiliare alla cessione di diritti reali, alla locazione o alla concessione, per gli altri beni all'alienazione;
- AMBITO PROCEDURALE: competenza del Comune in merito all'assunzione degli atti prodromici all'asta e successivi alla sua aggiudicazione; competenza dell'Unione per la gestione del procedimento dalla pubblicazione dell'asta alla sua aggiudicazione secondo le norme di legge e il regolamento comunale; il responsabile individuato dall'Unione assume il ruolo di responsabile del procedimento per la fase di competenza.

Per i contratti pubblici:

- AMBITO OGGETTIVO: svolgimento diretto da parte dell'Unione delle funzioni amministrative relative alle procedure di gara diverse dagli affidamenti diretti, per l'aggiudicazione di appalti e concessioni di forniture, servizi e lavori pubblici;
- AMBITO PROCEDURALE: svolgimento diretto da parte del Committente di tutte le residuali funzioni nell'ambito della progettazione e della fase esecutiva, nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente convenzione, avvalendosi del proprio personale che si assume perciò, se necessario, appartenente alla Struttura Organizzativa Stabile della Stazione Appaltante; su sollecitazione dei Committenti, ovvero di propria iniziativa, l'Unione potrà avviare procedure per l'aggiudicazione di accordi quadro ovvero convenzioni a beneficio di più Committenti;

- ATTIVITA' DI CONSULENZA E FORMAZIONE: l'Unione fornisce supporto e formazione ai Comuni nell'ambito dei contratti pubblici, in particolare mette a disposizione le proprie competenze professionali all'interno della Struttura Organizzativa Stabile per fornire supporto nella fase di progettazione, specificamente per la valutazione delle alternative contrattuali e degli strumenti di maggiore complessità quali il partenariato pubblico-privato, e nella fase esecutiva per la gestione delle modifiche e la gestione delle clausole contrattuali più complesse, quali la revisione dei piani economico-finanziari.

Per i singoli contratti pubblici il Responsabile Unico del Progetto/Procedimento è individuato dal Committente che, in quanto tale, si assume appartenente alla Struttura Organizzativa Stabile costituita congiuntamente alla Stazione Appaltante in forza della presente convenzione.

Il dirigente dell'Area Appalti dell'Unione valuta e conferma la nomina del RUP del Committente, quindi assume la funzione di responsabile del procedimento della fase di affidamento, per quanto conferito all'Unione con la presente convenzione, e quindi dall'atto di approvazione del bando / lettere invito sino all'aggiudicazione e agli eventuali sub-procedimento conseguenti necessari a consentire la stipula del contratto.

Le sedute di gara, quando in presenza, si svolgono di norma presso la sede ove è collocato l'ufficio del dirigente dell'Area Appalti dell'Unione.

Nello specifico al dirigente dell'Area Appalti dell'Unione, ricevuta dal Committente la determinazione/atto a contrarre in cui sono definiti il capitolato/progetto, sono scelti la procedura di gara e i criteri di aggiudicazione, sono attribuite le seguenti attività:

a. redige e approva bando e lettere di invito;

b. secondo la procedura scelta, invia le lettere di invito o pubblica il bando;

c. quando il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, presiede allo svolgimento delle gare d'appalto;

d. quando necessaria per la procedura, nomina la commissione giudicatrice su proposta del RUP del Committente;

e. partecipa ai lavori delle commissioni giudicatrici in qualità di segretario verbalizzante e, se tecnicamente competente e consentito dalle norme per tempo vigenti, su proposta del RUP può essere nominato anche presidente o componente della commissione stessa;

f. compie le verifiche sui requisiti dei concorrenti;

g. approva i verbali di gara e determina l'aggiudicazione delle gare;

h. gestisce tutti i sub-procedimenti relativi alla gara, ivi compresi gli accessi agli atti;

i. acquisisce i documenti necessari alla stipula del contratto da parte del Committente;

j. predispone lo schema di contratto laddove non sia prevista la stipula mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio

k. trasmette al Committente le risultanze della procedura.

Se e in quanto predisposto, l'Unione mette a disposizione del Committente l'utilizzo del proprio elenco operatori economici per le indagini di mercato e la selezione delle imprese cui affidare contratti direttamente o mediante procedure che consentano una selezione degli invitati.

Nel caso di procedure a invito il Committente indica nell'atto a contrarre l'elenco delle ditte da invitare ovvero il metodo che l'Unione dovrà osservare per la costituzione dell'elenco degli invitati.

La fase esecutiva resta esclusa dalla presente convenzione, pertanto quando per un contratto ricorre l'obbligo della specifica qualificazione da parte del Committente:
- se all'avvio della procedura di affidamento il Committente ne risulta privo, l'Unione dà comunque seguito a quanto di competenza fino all'aggiudicazione in ragione della presente convenzione, dovendosi assumere come implicito al mandato ricevuto l'impegno del Committente ad acquisire tempestivamente la qualificazione ovvero ad attivare altra stazione appaltante per la fase esecutiva;

- se la carenza di qualificazione del Committente per la fase esecutiva si riscontra al momento dell'aggiudicazione, l'Unione non svolge le attività "**i**" e "**j**" e trasmette immediatamente il fascicolo al Committente per il seguito di competenza.

Qualora per uno specifico contratto il Committente intenda attribuire all'Unione anche la competenza della fase esecutiva, previa valutazione di fattibilità da parte della stazione appaltante, essa dovrà essere disciplinata da apposito accordo operativo tra le parti e comporterà la valutazione di un rimborso integrativo, oltre quanto oltre previsto.

ART. 2

DECORRENZA E TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI E DOTAZIONI

Il conferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art. 1 avviene con decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione della presente convenzione, e da tale data sostituisce la precedente convenzione richiamata in premessa.

L'Unione garantisce il mantenimento della struttura organizzativa in continuità con la precedente, con personale assunto in proprio ovvero con trasferimenti o forme di condivisione della prestazione lavorativa da parte del personale dei Comuni dell'Unione.

L'Unione esercita le competenze derivanti dalla presente convenzione con risorse finanziarie proprie, conferite dai Comuni dell'Unione e da altri Enti, e utilizzando sedi e beni strumentali propri ovvero messi a disposizione dai Comuni dell'Unione.

ART. 3

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Il contenzioso amministrativo derivante dagli atti adottati dall'Unione è gestito dalla stessa in collaborazione con il RUP del Committente, al quale è riservata la facoltà di indicare all'Unione l'incaricato della tutela in giudizio ovvero lasciare all'Unione autonomia nella scelta.
La scelta di presentare appello è assunta dall'Unione solo previo espresso consenso da parte del RUP del Committente.

ART. 4

RAPPORTI FINANZIARI

L'Unione provvede annualmente, indicativamente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni la proposta del bilancio preventivo adottata dalla propria Giunta relativa all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione.

L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti dalla normativa, al fine di assicurare la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari secondo quanto previsto dall'art. 37 dello Statuto dell'Unione.

L'Unione comunica tempestivamente ai Comuni gli eventuali assestamenti finanziari da apportare alle previsioni di bilancio e annualmente, entro i due mesi successivi al termine dell'esercizio, comunica il rendiconto con il fine di coordinare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.

I trasferimenti da altre Amministrazioni destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi e investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti; l'Unione utilizza tali trasferimenti nei rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

ART. 5

RIMBORSO DEI COSTI DELLA GESTIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI E DELLE ASTE

I Comuni, oltre a rimborsare all'Unione le spese specifiche relative ad ogni procedura (comprese eventuali spese legali derivanti da contenzioso amministrativo come disciplinato dall'articolo precedente), sono tenuti a riconoscere all'Unione un rimborso per quanto conferito con la presente convenzione a copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'Unione.

Il rimborso è annuale e interamente quantificato sulla base del parametro della popolazione di ciascun Comune rilevata al 31/12 del penultimo anno precedente a quello cui si riferisce la gestione. I Comuni sono tenuti a versare all'Unione un acconto del 50% entro 30 giorni dalla ricezione PEC della richiesta di acconto, e il saldo entro 30 giorni dalla ricezione PEC del rendiconto annuale.

L'attività oggetto del presente accordo in quanto attività istituzionale, non rientra nelle attività di cui agli art. 2135-2195 del C.C. pertanto, la stessa, non configura operazione rilevante ai fini iva, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DPR 633/72, pertanto l'Unione chiederà rimborso di importo pari alle risultanze di competenza di ciascun Comune a seguito della presentazione annuale del rendiconto del servizio.

Qualora l'Unione si convenzioni con altri Enti per svolgere il ruolo di stazione appaltante, per singole procedure ovvero mediante delega della funzione, adotta in tali convenzioni/accordi criteri di compartecipazione ai costi analoghi a quanto sopra previsto ovvero di commisurazione del corrispettivo della prestazione tali da ridurre l'importo del rimborso a carico dei Comuni dell'Unione.

Art. 6

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

I Committenti riconoscono la funzione svolta dalla Stazione appaltante nella distribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche in conformità alla normativa per tempo vigente, alla data di sottoscrizione della presente convenzione art. 45 D.Lgs. 36/2023, destinando una percentuale non inferiore al 5% della somma complessiva degli incentivi liquidabili per ogni singola procedura di gara gestita in forza della vigente convenzione.

Qualora sia affidata all'Unione anche la gestione della fase esecutiva, dovrà essere riservata a questa l'ulteriore compartecipazione agli incentivi per le ulteriori funzioni svolte in coerenza con il regolamento di distribuzione dello stesso Committente.

Il Comune liquida gli incentivi di cui sopra all'Unione, la quale provvede in autonomia alla loro distribuzione in favore del personale coinvolto.

ART. 7

DURATA DELLA CONVENZIONE

Il conferimento all'Unione delle funzioni di cui alla presente convenzione ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana e sostituisce a ogni effetto la precedente convenzione stipulata il 30/03/2009 rep. Comune di Guastalla nr. 4287.

ART. 8

RECESSO E REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi di cui all'art. 5 dello Statuto dell'Unione, non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri, entro il mese di giugno di ogni anno con effetto a decorrere dall'inizio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune, d'intesa con l'Unione, regola gli eventuali profili organizzativi e successori.

L'Unione, con la delibera consigliare di presa d'atto del recesso, verifica il permanere delle condizioni della maggioranza dei Comuni aderenti e che gli stessi rappresentino almeno i 3/5 della popolazione complessiva al fine di permanere della gestione associata della funzione e del servizio.

Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

Ogni Comune, con le modalità indicate nello Statuto, può recedere unilateralmente dall'Unione; tale eventualità provoca la contestuale decadenza della presente convenzione.

ART. 9

CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere a causa della difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 10

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia allo Statuto dell'Unione e agli Statuti dei Comuni aderenti all'Unione.

ART. 11

REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed altresì è esente dall'imposta di bollo in virtù del disposto previsto dall'articolo 16, tabella allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla sottoscrizione della presente convenzione è a carico del soggetto richiedente la registrazione.

Il presente contratto, trattandosi di un contratto in difetto di contestualità spazio-temporale, sarà assunto al Protocollo Generale dell'Unione Bassa Reggiana (data certa) e contestualmente repertoriato a far data dalla ricezione da parte dell'Unione medesima del documento sottoscritto digitalmente da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. nonché per la forma contrattuale si invocano gli artt. 2702 e 2704 c.c..
Il presente contratto sarà archiviato presso il Servizio Segreteria/Contratti dell'Unione Bassa Reggiana che provvederà alla conservazione a norma di legge presso il Polo Archivistico Regionale (ParER).

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Sindaco del Comune di Boretto _____

Il Sindaco del Comune di Brescello _____

Il Sindaco del Comune di Gualtieri _____

Il Sindaco del Comune di Guastalla _____

Il Sindaco del Comune di Luzzara

Il Sindaco del Comune di Novellara

Il Sindaco del Comune di Poviglio

Il Sindaco del Comune di Reggiolo

Il Presidente dell'Unione